

N232-1/2024 P.U.



Il Tribunale di Pisa

Sezione Procedure Concorsuali



in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore
dott. Marco Zinna	Giudice

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da [REDACTED]
[REDACTED] nata il [REDACTED] in [REDACTED] e residente
in [REDACTED], rappresentata e difesa dall' Avv. Brunella
Crecchi (C.F. CRCBNL74P55G843D) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pontedera, via Del Teatro n. 2 (posta elettronica certificata: brunella.crecchi@avvpec.it);

PREMESSO che:

1.- La ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata; è stata nominata in data 22/11/2023, in qualità di gestore della crisi; la Dott.ssa Rag. Lisa Di Sacco, la quale ha accettato l'incarico conferitole.

In data 25/11/2024 la ricorrente ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi;

in data 22/7/2025 la ricorrente ha depositato la documentazione integrativa richiesta dal Giudice Delegato, con riguardo all'attuale occupazione lavorativa della ricorrente e ad ulteriore documentazione per ricostruire la situazione economica della debitrice in modo attendibile e completo;

RITENUTO che:

2. Il presente Tribunale è competente, in quanto la ricorrente ha la residenza all'interno del Circondario di questo Tribunale (Cascina), e con essa si presume coincidere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.

3. La debitrice è persona fisica lavoratrice dipendente. La debitoria ha ad oggetto per la quasi totalità debiti sociali della ██████████, CF- P.Iva- n. iscrizione al R.I. di Pisa ██████████ di cui la ricorrente ██████████ è socia accomandataria, oltreché legale rappresentante. Dalla visura del registro delle Imprese depositata dalla ricorrente emerge che la detta società, benché non cancellata, è inattiva. Dalla documentazione integrativa depositata in data 3/9/2024, in particolare dai bilanci della sas per gli anni 2022, 2023 e 2024, risultano i dati riportati nella tabella seguente con riguardo ad attivo patrimoniale, ricavi e debiti:

	2022	2023	2024
Attivo patrimoniale	163.838,04	153.372,13	170.102,04
Ricavi	41.648,72	106,33	0
Debiti	102.051,59	102.051,59	102.051,59

Ne consegue che la società ██████████ ha i requisiti della impresa minore previsti alla lettera d dell'art.2 D.Lgs 14/19.

Pertanto, la società non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, né dunque la ricorrente potrebbe esservi soggetta in estensione.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

4. Sussistono, altresì, i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 14/19, in quanto il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata della dott.ssa Di Sacco.

Nello specifico, il debito contratto è legato in preminenza all'indebitamento della società '██████████' costituita in data 18/3/2015 (le cui quote erano così ripartite: ██████████ – Socia Accomandataria- 40%; ██████████, CF ██████████ – Socia Accomandante -30%; ██████████, CF ██████████ -Socia Accomandante -30%) per pagare i dipendenti, nel difficile tentativo della odierna ricorrente di conciliare la gestione del bar e la vita familiare dopo la nascita della figlia, per sostenere le spese di ristrutturazione del bar dopo l'accorpamento anche del locale attiguo, il progressivo degrado della zona e la conseguente perdita della clientela abituale, lo spostamento del bar all'interno dell'Accademia di Pontedera e il periodo della emergenza Covid.

La società è stata chiusa e la ricorrente lavora oggi come dipendente.

5. Le cause di tale situazione sono illustrate nella relazione dell'OCC allegata al ricorso, come richiesto nell'art. 268 CCII.

L'attendibilità e completezza della documentazione e la fattibilità della proposta sono attestate nella relazione particolareggiata dell'OCC allegata al ricorso.

Non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun

elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12. (in tal senso, sent. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

4. Il fabbisogno della debitrice, alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al “*mantenimento*” e alla luce della attuale situazione familiare e lavorativa della debitrice, va quantificato in € 1.100,00 mensili, come richiesto dalla ricorrente. In base alla documentazione depositata, infatti, l'istante al momento è assunta con un contratto a tempo determinato e parziale prorogato al 14/9/2025, con una retribuzione lorda di € 1.507,63.

La debitrice gode inoltre, in base alla documentazione integrativa trasmessa in data 3/9/2025, di un contributo al mantenimento della figlia, versato dall'ex compagno, pari a € 250,00 mensili, che allega essere stato consensualmente ridotto ad € 200,00 mensili. Si ritiene che l'importo, per la sua esiguità e per la destinazione al mantenimento della figlia, non incida in modo sostanziale ai fini della determinazione della somma necessaria al mantenimento della debitrice.

La ricorrente è titolare di una partecipazione societaria per la quota del 40% nella società “████████████████████” in data 18.032015, CF ████████████████████ inattiva e priva di alcun bene. Ha un conto corrente presso Unicredit Iban It26X0200871132000105990836, con saldo al 30/6/2024 di € 23,87

L'unica fonte di reddito deriva dalla retribuzione mensile netta di € 1.500,00.

Sarà onere del Liquidatore verificare eventuali mutamenti della situazione economica della debitrice e aggiornare prontamente il Giudice.

4.1. La debitrice chiede che sia escluso dalla liquidazione controllata i diritti a lei spettanti sull'immobile in comune di Varenna, censito al Foglio n.1 Particella 11 Subalterno 701 C2 Classe U Consistenza 17 Mq Rendita Catastale € 40,39 sito in Via Corrado Venini n.16; -

Foglio n.9 Particella 11 Subalterno 30 A2 classe 2 Consistenza 7,5 vani Rendita Catastale € 968,36, sito in Via Corrado Venini n.156; - Foglio n.1 Particella 11 Subalterno 55 C2 Classe U Consistenza 4 Mq Rendita Catastale € 9.50, sito in Via Corrado Venini n.156 Piano S1; - Foglio n.1 Particella 15 Subalterno 30 F1 mq 133.

La debitrice, infatti, gode sul detto immobile del solo diritto di nuda proprietà per il 50%, di modico valore e sullo stesso è iscritta ipoteca a garanzia del mutuo pagato dai genitori, i quali sono titolari del diritto di usufrutto.

In particolare, la debitrice ha chiesto l'esclusione in considerazione del ridotto valore della nuda proprietà di tali beni e del debito ipotecario ivi gravante, chiedendo corrispondentemente, l'esclusione del debito garantito da ipoteca – che comunque viene pagato di fatto dai genitori nel rispetto delle scadenze rateali.

La detta situazione dovrà essere valutata nel corso della procedura, senza che possa allo stato disporsi l'esclusione; infatti, il valore del diritto spettante alla debitrice sull'immobile non è stato oggetto di stima e deve tenersi in considerazione l'età degli usufruttuari e il regolare ammortamento dello stesso. Il Liquidatore dovrà dunque verificare il valore dell'immobile.

Si concede, invece, fin da ora, l'utilizzo del conto corrente, sul quale è accreditata la retribuzione, e ove depositata una somma modica, da ritenersi destinata alle necessità di vita della debitrice.

5. L'ammontare dei debiti contratti dalla ricorrente e scaduti ammonta a complessivi € 113.367,71; viene escluso il mutuo ipotecario di € 105.394,00 in regolare ammortamento, asseritamente pagato dai genitori.

Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili in relazione al compenso dell'OCC e alle spese di procedura, in ossequio alla nozione di crediti prededucibili oggi enucleata dall'art. 6 CCI e una classe di creditori privilegiati.

Secondo il parere reso dall'OCC è possibile esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 269 CCI, posto che i dati esposti nella domanda di liquidazione controllata trovano sostanziale

corrispondenza dalle verifiche dell'esperto, che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Sussistono, dunque, i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED].

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Lisa Di Sacco;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni.

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore,

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.100,00.

AUTORIZZA l'utilizzo del conto corrente intestato alla debitrice

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore, attivarsi per la stima dei diritti spettanti alla ricorrente sugli immobili e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 4/9/2025

Il Giudice Relatore

dott.ssa Laura Pastacaldi

La Presidente

Eleonora Polidori